

## **TI\_GERICHTE 31.2016.5 vom 23. Februar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2016.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2016.5)

FR: TI\_GERICHTE 31.2016.5 du 23 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 31.2016.5 del 23 febbraio 2017

### **Regeste**

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un'erede (minorenne) di un ex amministratore defunto di una società datrice di lavoro che ha accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario. La richiesta risarcitoria è legittima in quanto è sorta dopo l'allestimento dell'inventario successorio

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006). Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell'ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell'apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l'apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 13 gennaio 2010. Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d'insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall'amministrazione del fallimento, in seguito ad un'assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240). Se il fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo quella sommaria, la conoscenza del

danno - subentrato con l'apertura del fallimento - viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (DTF 134 V 265 consid. 3.3.1 con riferimenti), questo anche nel caso in cui un creditore dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi fornisca la garanzia richiesta per la continuazione della medesima (DTF 128 V 13; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, §16 nr. 845, pag. 204). Nel caso in esame la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento del 31 agosto 2015 entro due anni dalla pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento (13 giugno 2014 in doc. B), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LAVS indipendentemente dal fatto che successivamente a tale pubblicazione la procedura fosse continuata a seguito del versamento dell'anticipo di spese da parte di un creditore. Ne consegue che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS, dovuto al danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi paritetici relativi al periodo in esame non è prescritto.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDATA II 1995 pag. 369 segg. e in RDATA II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDATA II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Nel caso concreto, il danno di fr. 42'287,20 fatto valere nei confronti della ricorrente corrisponde al saldo dei contributi non soluti dalla FA 1 per gli anni dal 2009 al (marzo) 2011 determinati sui salari notificati in quel periodo (cfr. i singoli estratti conto, nonché le distinte salariale allegati alla decisione di risarcimento in doc. 1). La Cassa ha poi prodotto lo specchietto dell'evoluzione del debito contributivo dal quale si rileva come l'amministrazione abbia iniziato dal 10 agosto 2009 a sistematicamente diffidare e dal 10 settembre 2009 precettare la società per il pagamento dei contributi del saldo dei mesi di maggio/aprile 2009 e degli acconti mensili dal luglio 2009 (doc. 5 - 8). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Cassa ha agito al fine di incassare quanto dovuto, ciò che in parte è riuscita a fare. Con replica 23 giugno 2016 la ricorrente ha sostenuto quanto segue: " La Cassa ha prodotto i dettagli sulle evoluzioni degli incassi per gli anni 2009, 2010 e 2011. Dagli stessi si evince che fin dal 2009 la Cassa ha fatto spiccare precetti esecutivi, ai quali tuttavia non ha mai dato un seguito concreto. Non si sa, ma è molto probabile, se la FA 1 abbia interposto opposizione ai precetti esecutivi. Non risulta, dalla documentazione prodotta, che la Cassa abbia mai chiesto il rigetto delle opposizioni, rispettivamente la continuazione delle esecuzioni, altrimenti non si spiegherebbe come mai la società abbia potuto continuare a rimanere in vita ed in attività fino alla primavera del 2014, allorquando è stato pronunciato il fallimento. Questa inattività della Cassa costituisce una colpa grave.

Se avesse insistito nell'esigere il pagamento, segnatamente sollecitando il proseguimento delle esecuzioni, con ogni probabilità i contributi per gli anni 2009 - 2011 sarebbero stati pagati, dal momento che la FA 1 ha continuato ad operare fino al 2014.” Va fatto presente che i motivi di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l'obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell'amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L'Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev'essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV N/r. 16 consid. 7a). In generale una concolpa della Cassa è riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all'esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell'art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit., § 8 nr. 760, pag. 182 e la casistica citata alle note a piè pagina n. 1087 e n. 1088) Ora, dall'evoluzione degli incassi relativi ai contributi 2009 – 2011 risulta che l'ultimo precetto esecutivo risale al 14 giugno 2012 e che riguarda il conteggio di chiusura dell'anno 2011. Dallo scritto 30 gennaio 2017 della Cassa e dalla documentazione allegata (cfr. consid. 1.8), in particolare dall'estratto delle esecuzioni relative alla totalità dei contributi dovuti dalla società (XV/1) si evince come siano state numerose le procedure esecutive, alcune annullate in quanto concernenti lo storno in sede di conguaglio, altre annullate per intervenuto pagamento, altre ancora sono continuate sino al pignoramento e alla domanda di vendita. In seguito, come fatto presente nel succitato scritto dalla Cassa stessa, quest'ultima in data 25 novembre 2013 ha inoltrato istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell'art. 190 LEF. In queste circostanze alla Cassa non può essere rimproverata un'inattività nella riscossione dei contributi paritetici dovuti dalla FA 1. 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione

che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolta, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.7. Nel caso in esame, con riferimento all'art. 590 cpv. 1 CCS, di cui al rinvio dell'art. 43 OAVS, la ricorrente sostiene che non avendo la Cassa insinuato durante la pubblicazione della grida per l'allestimento dell'inventario il credito risarcitorio, motivo per cui, una volta accettata l'eredità con il beneficio dell'inventario, lo stesso sarebbe estinto. Secondo l'art. 43 OAVS se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero. Secondo l'art. 589 cpv. 1 CCS l'erede che accetta col beneficio dell'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditati. Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione (art. 589 cpv. 2 CCS). L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario (art. 589 cpv. 3 CCS). L'art. 590 cpv. 1 CCS prevede che i creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di

notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. Il cpv. 2 dell'art. 590 CCS dispone che tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, o il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. Secondo la giurisprudenza riassunta in STF 9C\_491/2013 del 5 febbraio 2013 consid. 3.2.: " Le Tribunal fédéral des assurances a admis que seule l'absence de production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de cotisation, situation à laquelle on pouvait assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne disposait pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisation, était excusable au sens de l'art. 590 al. 2 CC ( ATF 97 V 221 consid. 2b p. 224). En revanche, une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéficiaire d'inventaire est éteinte ( ATF 111 V 1 ; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n° 1041a)." Orbene, va fatto presente che la succitata sentenza si riferiva ai contributi personali del debitore defunto non insinuati nell'inventario. Determinante è invece che nella STF 9C\_679/2009 del 3 maggio 2010, pubblicata in SVR AHV nr. 13, è stata confermata la trasmissibilità agli eredi degli obblighi da risarcimento danni fondati sull'art. 52 LAVS. In quella sentenza l'Alta Corte ha ricordato che: " ... in DTF 119 V 165 , in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che il debito risultante dall'art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile che non abbiano rinunciato alla successione. Sei anni più tardi, la stessa Corte ha ribadito i concetti precedentemente sviluppati precisando che l'obbligo risarcitorio dell'art. 52 LAVS passa agli eredi che hanno accettato l'eredità indipendentemente dal fatto che la decisione amministrativa di riparazione del danno sia stata emessa prima o dopo il decesso del datore di lavoro responsabile. Parimenti ha sottolineato che, dal profilo dell'AVS, la questione della copertura di un danno non riveste alcun carattere penale (sentenza H 279/97 del 14 giugno 1999 consid. 3a, in SVR 2000 AHV n. 16 pag. 49). Da ultimo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la propria prassi in materia nel 2003 in DTF 129 V 300 , in cui ha ribadito che l'obbligo di risarcire il danno giusta l'art. 52 LAVS a dipendenza della responsabilità del de cuius per la sua qualità di organo della persona giuridica fallita si trasferisce agli eredi." Ora, come rettamente rilevato nella decisione contestata, al momento della pubblicazione della grida la Cassa non poteva insinuare il proprio credito ex art. 52 LAVS non essendo lo stesso sorto poiché a quel momento non vi era (ancora) un'insolubilità del datore di lavoro (FA 1) e tantomeno poteva procedere ad un'insinuazione a titolo cautelativo. Ne consegue che l'art. 590 CCS non è applicabile e quindi alla Cassa non può essere rimproverato di aver tralasciato o omesso la notifica del proprio credito risarcitorio nella procedura di allestimento dell'inventario. L'amministrazione non poteva nemmeno insinuare nella procedura di grida dell'inventario l'ammontare dei contributi paritetici della FA 1 rimasti scoperti al momento del decesso di \_\_\_\_\_ in quanto si trattava, appunto, di contributi dovuti dalla società e non dal defunto (non si tratta infatti di contributi personali ex art. 8 LAVS). Va comunque rilevato che con scritto del 6 giugno 2011 la Cassa aveva fatto presente al Pretore di \_\_\_\_\_ dell'eventualità di un risarcimento ex art. 52 LAVS (cfr. doc. 8). In tal senso il notaio incaricato dalla Pretura di allestire l'inventario della successione di \_\_\_\_\_, avv. \_\_\_\_\_, con scritto 2 agosto 2011 aveva rilevato: " Occorre ancora qui ricordare come la società FA 1, a suo tempo gestita in qualità di amministratore unico da parte di \_\_\_\_\_, si sia esposta e la sia ancora in modo consistente per oneri sociali, imposte alla fonte, contributi LAINF, ecc.. Se la società non dovesse trovare il modo di liquidare queste

posizioni e dovesse avviarsi verso una procedura di fallimento, non è da escludersi, anzi, sarebbe altamente verosimile che vi potrebbero essere delle rivalse da parte dei creditori insoddisfatti nei confronti degli eredi in specie ai sensi dell'art. 52 LAVS “ ( pag. 15 della relazione; doc. F allegato alla decisione su opposizione). Ne consegue che il credito non è estinto. A titolo abbondanziale va fatto presente che a fronte di oltre CHF 800'000.-- di saldo di eredità (fr. 2'486'430,16 di attivi e fr. 1'682'339,70 di passivi; cfr. doc. F) verosimile la ricorrente avrebbe comunque accettato l'eredità anche con un credito risarcitorio di CHF 42'287,20. 2.8. Occorre ora esaminare se speciali circostanze legittimavano la società datrice di lavoro di lavoro, rispettivamente il proprio organo amministratore unico ora defunto, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., § 8 nr. 668 seg. pagg. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., § 8 nr. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Sui motivi di discolpa la ricorrente sostiene di non saper nulla e di non potersi determinare, ipotizzando che sia stata la malattia del padre che lo avrebbe portato al decesso ad aver un ruolo sulla mancato pagamento dei contributi, come pure può essere probabile che egli si sia attivato per salvare la società. Come riferito al consid. 2.6 incombe al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213), motivo per cui vale ciò che la giurisprudenza ritiene ossia che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide (iniziate nell'agosto 2009) e i precetti esecutivi (intimati regolarmente da settembre 2009, non ha versato i contributi relativi agli anni 2009 – 2014 (quest'ultimo sino a marzo). In queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). Infine la ricorrente sostiene che non avendo il nuovo amministratore TERZ 1 (anche lui destinatario di una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato; cfr. consid. 1.7) provveduto a liquidare gli oneri sociali arretrati, il precedente amministratore \_\_\_\_\_ risulta libero da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Va qui rilevato che, secondo la giurisprudenza, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla la gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C\_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 p. 306), motivo per cui la succitata tesi non può essere confermata. In conclusione, non riscontrando alcun motivo di discolpa/giustificazione ai sensi della succitata giurisprudenza, la ricorrente (benché si tratti di una minorenni, ma legalmente ex art. 539 cpv. 1 CCS titolare, con il beneficio dell'inventario, dell'eredità di suo padre), è tenuta a rispondere ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa a seguito della violazione delle prescrizioni per negligenza grave da parte del di lei defunto padre, amministratore unico della FA 1. Ne consegue la conferma della decisione contesta, mentre il ricorso va respinto. 2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98

nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.